

STATUTO

**FONDAZIONE SAN
SEBASTIANO DELLA
MISERICORDIA DI FIRENZE -
ONLUS -IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI PIAZZA DEL DUOMO 20

Numero REA: FI - 565650

Codice fiscale: 05675240484

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE SAN SEBASTIANO DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE – ONLUS – IMPRESA SOCIALE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, per trasformazione dell'impresa sociale denominata "Assistenza Minorati Gravi della Misericordia di Firenze - s.r.l. - impresa sociale", una Fondazione avente il carattere di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale e di impresa sociale, denominata "FONDAZIONE SAN SEBASTIANO DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE – ONLUS – IMPRESA SOCIALE". La Fondazione ispira la sua attività ai principi ininterrottamente messi in pratica dalla plurisecolare attività della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, fin dal 1244 quando "uomini di viva fede la istituirono ordinandosi in sodalizio per onorare Dio con opere di misericordia verso il prossimo".

Art. 2 - SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale a Firenze, piazza del Duomo n. 20.

Art. 3 – SCOPI E FINALITA'

La Fondazione non ha scopi di lucro e, conseguentemente, durante tutta la sua esistenza non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, in via prioritaria e prevalente:

- la gestione di servizi residenziali, diurni ed ambulatoriali per l'assistenza, la cura, la riabilitazione e l'inclusione sociale di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- la promozione della ricerca scientifica finalizzata ad acquisire nuove conoscenze sulla eziologia e sulle caratteristiche biologiche e cliniche delle patologie mediche che colpiscono i pazienti con disabilità intellettiva;
- l'elaborazione di programmi di educazione e formazione professionale con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca ed assistenza socio-sanitaria e riabilitativa, da attuare direttamente o in collaborazione con altri enti, anche in conformità con i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

Per realizzare i suoi scopi istituzionali, la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera volontaria dei sostenitori, si propone di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito dei settori sanitario, scientifico e sociale, attraverso:

- la costituzione e gestione di centri di assistenza sanitaria e riabilitazione diurna e residenziale per disabili (centri di riabilitazione, gruppi appartamento e case famiglia, centri di occupazione, scuole speciali, colonie di vacanze, centri di addestramento, laboratori protetti, inserimenti lavorativi a carattere terapeutico, percorsi di inclusione sociale e servizi per la tutela dei diritti);
- la costituzione e gestione di laboratori biomedici e centri di ricerca volta allo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche per migliorare le fasi diagnostica e terapeutica;
- l'apertura di poliambulatori per accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali;
- l'assistenza e solidarietà cristiana a favore delle persone con disabilità intellettiva;

Allegato "A"
Atto del 5 febbraio 2013
Rep. n. 8302
Racc. n. 3152

- la gestione, ristrutturazione e locazione di beni immobili occorrenti alla propria attività;
- l'acquisto e l'assunzione del possesso di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento della propria attività e la loro amministrazione e gestione;
- lo sviluppo di metodi diagnostici, strumenti psicometrici e procedimenti terapeutici e la produzione di risorse volte al miglioramento della salute delle persone con disabilità intellettiva;
- l'istituzione ed il conferimento di premi e borse di studio;
- la promozione e lo sviluppo del concetto di qualità di vita per le persone con disabilità intellettiva, inteso come ottimizzazione individuale della relazione fra attribuzione di importanza e percezione di soddisfazione nei vari ambiti di vita con riferimento a tutto l'arco dell'esistenza;
- l'attività di addestramento e formazione permanente degli operatori nei settori di interesse istituzionale, nonché la formazione specialistica, in collaborazione con le Università ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali;
- la promozione di forme di collaborazione scientifica con enti, istituzioni, laboratori di ricerca, italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati e progetti comuni di ricerca;
- la diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte con le attività cliniche e di riabilitazione svolte;
- la tutela della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale;
- la sperimentazione ed il monitoraggio di forme innovative di gestione ed organizzazione in campo sociale, sanitario e della ricerca biomedica;
- la promozione di centri di valutazione per la salute mentale, con particolare riguardo alla disabilità intellettiva;
- lo svolgimento in proprio, o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, di attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non profit.

La Fondazione utilizzerà per il perseguimento delle proprie finalità il reddito prodotto dal proprio patrimonio nonché i proventi derivanti dalle entrate delle sue attività che, a qualsiasi titolo, pervengano ad essa. La Fondazione potrà partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni o consorzi, con o senza personalità giuridica, italiani o esteri, che abbiano tra i propri fini scopi uguali o connessi a quelli propri o che, operando in settori connessi al proprio, possano apportare alla Fondazione uno specifico contributo in termini di risorse umane organizzative, patrimoniali e finanziarie. Per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, la fondazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore.

La Fondazione, per il migliore perseguimento delle proprie finalità, potrà contrarre mutui per l'acquisto di immobili da destinare alle attività istituzionali concedendo ipoteca a garanzia degli stessi.

Art. 4 – ENTE FONDATARE

Fondatore è la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze,

con sede in Firenze, piazza Duomo n. 20.

Art. 5 – DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale di dotazione stabilito all'atto della trasformazione e dai successivi atti di dotazione;
- dalle donazioni, offerte, elargizioni e disposizioni testamentarie, destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione per espressa volontà di coloro che compiono tali elargizioni o per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione;
- da contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti.

Art. 7 - FONDI DI GESTIONE

Il fondo di gestione e' costituito:

- dal patrimonio netto della società "Assistenza Minorati Gravi della Misericordia di Firenze - s.r.l. - impresa sociale";
- dalla somma inizialmente apportata dall'Ente Fondatore;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- da contributi, offerte, elargizioni e fondi raccolti per sostenere le attività della Fondazione.

Le somme, le rendite e/o i beni del fondo di gestione, gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione e per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla Fondazione con la qualifica di Sostenitori le persone fisiche, imprese, società, istituzioni ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che mediante contributi, elargizioni, sovvenzioni e altri apporti di qualsiasi natura, nonché attraverso la prestazione di opere e servizi, intendono sostenere l'attività istituzionale della Fondazione. L'ammissione e/o esclusione dei Sostenitori nell'apposito Albo è deliberata dal Comitato di Partecipazione nella stessa riunione in cui viene deliberato il bilancio preventivo, ed è pubblicato sul sito internet della Misericordia di Firenze.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato di Partecipazione;
- il Presidente del Comitato di Partecipazione;
- il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente del Consiglio di Gestione;
- il Revisore dei conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato dei Familiari.

Art. 10 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato di Partecipazione è composto da tre membri nominati dal Magistrato della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Firenze, quale ente fondatore, su proposta del Provveditore pro tempore, fatta eccezione per quelli nominati nel contesto dell'atto fondativo, la cui nomina è rimessa al Provveditore della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Firenze, qua-

le legale rappresentante dell'ente fondatore. I membri del Comitato sono scelti tra i Capi di Guardia della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Il Segretario Generale della Misericordia di Firenze partecipa di diritto alle riunioni, senza diritto di voto.

I membri del Comitato restano in carica per due esercizi e possono essere rieletti senza limiti sul numero delle volte. Il Magistrato, su proposta del Provveditore, può deliberare, in ogni tempo, in merito alla sostituzione dei componenti per ragioni di opportunità.

Se durante il mandato un membro venga a cessare dalla carica, il Provveditore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze provvederà per cooptazione a sostituirlo e la nomina dovrà essere ratificata dal Magistrato del predetto ente nella prima adunanza successiva alla cooptazione stessa. I membri così cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero comitato.

Il Comitato di Partecipazione si riunisce e delibera con il voto favorevole di almeno 2 (due) componenti.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione; in casi di urgenza l'avviso potrà essere spedito con un preavviso inferiore, purchè in modo comunque tale da consentire ai componenti di essere adeguatamente informati sugli argomenti oggetto di trattazione. Le adunanze del Comitato sono da ritenersi altresì validamente costituite con intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani, con l'osservanza delle seguenti condizioni delle quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, e precisamente:

- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia indicato nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita.

Art. 11 - COMPITI E POTERI DEL COMITATO

Il Comitato ha il compito di determinare l'indirizzo politico generale della Fondazione e di vigilare sull'operato del Consiglio di Gestione. In particolare, gli obiettivi indicati potranno essere perseguiti mediante l'utilizzo dei seguen-

ti poteri:

- esprime il proprio parere sul bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;
- esprime il proprio parere sulle modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione;
- esprime il proprio parere sull'assunzione di mutui ipotecari e sul rilascio di garanzie ipotecarie;
- esprime il proprio parere in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 12 – PRESIDENTE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Presidente del Comitato è nominato, tra i membri del Comitato stesso, dal Magistrato, su proposta del Provveditore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, contestualmente alla nomina dei suoi membri, fatta eccezione per quello nominato nel contesto dell'atto fondativo, la cui nomina è rimessa al Provveditore della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Firenze, quale legale rappresentante dell'ente fondatore.

Il Presidente resta in carica per 2 (due) esercizi e può essere rieletto senza limiti sul numero delle volte. Su proposta del Provveditore, il Magistrato può in ogni tempo sostituire il Presidente del Comitato per ragioni di opportunità. Egli è responsabile della corretto esercizio dei poteri d'indirizzo del Comitato e vigila sul buon andamento economico della Fondazione. Nei casi di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato salvo poi sottoporli alla ratifica nella prima riunione utile.

Art. 13 – CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri. Quattro membri sono nominati dal Provveditore della Misericordia di Firenze tra gli Ascritti dell'Arciconfraternita, il quinto membro è nominato dal Comitato dei familiari degli ospiti afferenti ai servizi erogati dalla Fondazione, fatta eccezione per quelli nominati nel contesto dell'atto fondativo, la cui nomina è rimessa al Provveditore della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Firenze, quale legale rappresentante dell'ente fondatore.

Il Segretario Generale della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, il Direttore della Fondazione, il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario della Fondazione partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza potere di voto.

I membri del Consiglio restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti senza limiti sul numero delle volte. Il Provveditore può in ogni tempo sostituirne i componenti per ragioni di opportunità.

Se durante il mandato un membro del Consiglio venga a cessare dalla carica, qualunque ne sia la causa, il Provveditore provvederà per cooptazione a sostituirlo. I cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria quattro volte all'anno (una volta ogni tre mesi) ed in via straordinaria ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima, con comunicazione invia-

ta a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione; in casi di urgenza l'avviso potrà essere spedito con un preavviso inferiore, purchè in modo comunque tale da consentire ai componenti di essere adeguatamente informati sugli argomenti oggetto di trattazione. Le adunanze del Consiglio sono da ritenersi altresì validamente costituite con intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani, con l'osservanza delle seguenti condizioni delle quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, e precisamente:

- sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia indicato nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio, dal Direttore e dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita.

Art. 14 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri per perseguire e realizzare gli scopi istituzionali della Fondazione e per svolgere le relative attività, provvedendo alla gestione del patrimonio ed all'impiego delle risorse finanziarie secondo le indicazioni ricevute dal Comitato di Partecipazione. All'uopo potrà compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione fatte salve le competenze riservate al Comitato di Partecipazione dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio, sentito il Comitato di Partecipazione, approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, approva il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno, approva le modifiche da apportare allo statuto della fondazione, delibera in ordine all'assunzione di mutui ipotecari ed al rilascio di garanzie ipotecarie, delibera in ordine all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalla legge.

Il Consiglio, sentito il parere dei Direttori (della Fondazione, sanitario e scientifico), approva i programmi annuali e pluriannuali della attività, ed in particolare:

- dà attuazione alle direttive generali impartite dal Comitato di Partecipazione;
- individua le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività;
- ove ritenuto necessario, delega parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a particolari settori di atti-

vità;

- approva gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione;
- nomina e revoca il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico, e degli altri comitati che ritenesse opportuno costituire.

Il Comitato di Gestione nomina altresì:

- il Direttore della Fondazione, il Direttore Sanitario ed il Direttore Scientifico.

Art. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente è nominato dal Provveditore della Misericordia di Firenze tra i suoi membri. Il Presidente resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto senza limiti sul numero delle volte. Il Provveditore può in ogni tempo sostituire il Presidente per ragioni di opportunità, fatta eccezione per quello nominato dal Comitato dei Familiari.

Egli sovrintende al buon andamento della fondazione e coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio e rappresenta la Fondazione nei negozi giuridici e nei giudizi, cura l'esecuzione delle deliberazioni di carattere politico adottate dal Comitato di Partecipazione ed esegue le delibere del Consiglio di Gestione.

Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti e categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione. Nei casi di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.

Qualora il Presidente cessi dalla carica, nel corso del suo mandato, il Provveditore provvederà alla nomina del successore e di un nuovo membro del Consiglio. In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente, le sue funzioni vengono svolte da un Vice Presidente (da lui nominato tra gli altri componenti del Consiglio) che ha carattere vicario.

Art. 16 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori legali e nominato dal Provveditore.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Art. 17 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo preposto al coordinamento e allo sviluppo delle attività scientifiche (produzione scientifica e attività congressuale), formative, informative e cliniche svolte dalla Fondazione. Il Comitato Scientifico ha la funzione di definire le attività, gli obiettivi, le strategie, sia da un punto di vista amministrativo/gestionale che economico.

Il Comitato Scientifico, diretto da un Presidente nominato dal Consiglio di Gestione, determina gli obiettivi scientifici e la politica di sviluppo delle attività cliniche, formative e informative della Fondazione e verifica periodicamente il conseguimento dei risultati ottenuti utilizzando parametri oggettivi

predefiniti.

Al Comitato Scientifico partecipano di diritto il Direttore della Fondazione, i Direttori Scientifico e Sanitario, il Segretario Generale della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze ed il Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione. Insieme al Presidente, i membri di diritto del Consiglio di Gestione possono decidere in ogni tempo di nominare ulteriori componenti al fine di promuovere l'attività della Fondazione e di favorire la costituzione di una rete di professionalità e competenze che possa favorire lo sviluppo del diritto alla salute per le persone con disabilità intellettiva e dei servizi ad esse dedicati.

Art. 18 – IL COMITATO DEI FAMILIARI

Il Comitato dei Familiari è composto da 6 (sei) rappresentanti nominati da tutti i familiari degli ospiti che vivono in regime residenziale e semiresidenziali nelle strutture gestite dalla Fondazione, con il principio di un voto per ogni ospite. Il Comitato si riunisce su impulso del proprio Presidente o del Direttore della Fondazione per trattare dei temi riguardanti la qualità di vita degli ospiti, i servizi, le attività e quant'altro ritenuto opportuno. I verbali del Comitato dovranno essere letti nella prima seduta utile del Consiglio di Gestione. Il Presidente del Comitato dei Familiari, eletto a suffragio universale con il principio "un ospite un voto", è membro di diritto del Consiglio di Gestione della Fondazione.

Art. 19 – IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE, IL DIRETTORE SANITARIO ED IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore della Fondazione è il responsabile dell'organizzazione operativa delle strutture, dell'amministrazione ordinaria, della gestione del personale dipendente. Dura in carica a tempo indeterminato. E' nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Segretario Generale della Misericordia.

Il Direttore Sanitario è figura prevista dalla legge, è responsabile del perfetto adempimento delle norme sanitarie e dei rapporti con le ASL. E' un libero professionista a Contratto ed è nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Direttore della Fondazione;

Il Direttore Scientifico è il responsabile dell'attività scientifica del centro di ricerca. E' nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Direttore della Fondazione.

Art. 20 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche dei componenti il Comitato di Partecipazione ed il Consiglio di Gestione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 21 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Gestione, su proposta dell'Ente Fondatore e sentito il Comitato di Partecipazione, quando non sono più raggiungibili gli scopi sociali e nei casi previsti dalla legge.

Ultimata la liquidazione, tutti i residui patrimoniali attivi (immobili, mobili, titoli, danari ed altre attività varie) saranno obbligatoriamente devoluti alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, quale Onlus di diritto in quanto associazione di volontariato riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1103, del 26 settembre 1994 ed iscritta nel relativo Registro al n. 170/FI.

F.to Paolo Raspanti

F.to Andrea Ceccherini